

REGOLAMENTO (CE) N. 2319/98 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 1998

relativo alla vendita, nell'ambito della procedura fissata dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'approvvigionamento di Madera e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1462/98

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/98⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e Madera per taluni prodotti agricoli⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 562/98 della Commissione⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando che taluni organismi d'intervento detengono scorte considerevoli di carni bovine acquistate in regime d'intervento; che, a motivo degli elevati costi connessi, è opportuno evitare il prolungamento del periodo di ammasso;

considerando che la quantità del bilancio previsionale di approvvigionamento di Madera in carni congelate per il periodo compreso tra il 1° luglio 1998 e il 30 giugno 1999 è stato fissato dall'allegato I del regolamento (CEE) n. 1913/92 della Commissione, del 10 luglio 1992, recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni bovine per le Azzorre e Madera⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1322/98⁽⁶⁾; che, sulla scorta del tradizionale andamento degli scambi, è opportuno svincolare alcuni quantitativi di carni bovine di intervento, ai fini dell'approvvigionamento di Madera in tale periodo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2539/84 della Commissione, del 5 settembre 1984, recante modalità particolari per determinate vendite di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95⁽⁸⁾, ha previsto la possibilità della vendita in due fasi successive di carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento;

⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 76 del 13. 3. 1998, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 35.

⁽⁶⁾ GU L 183 del 26. 6. 1998, pag. 29.

⁽⁷⁾ GU L 238 del 6. 9. 1984, pag. 13.

⁽⁸⁾ GU L 248 del 14. 10. 1995, pag. 39.

considerando che, allo scopo di assicurare una procedura di gara regolare ed uniforme, delle misure dovrebbero essere adottate oltre a quelle indicate nel regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95;

considerando che l'approvvigionamento comunitario di Madera in carni bovine è subordinato alla presentazione di certificazione di aiuto rilasciati dalle competenti autorità portoghesi in virtù del regolamento (CE) n. 1696/92 della Commissione del 30 giugno 1992, recante modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli per le Azzorre e per Madera⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93⁽¹¹⁾; che, per un migliore funzionamento del regime suddetto, occorre prevedere alcune deroghe a tale regolamento, in particolare per quanto riguarda la domanda e il rilascio dei certificati di aiuto;

considerando che è opportuno effettuare tale vendita, in conformità dei regolamenti della Commissione (CEE) n. 2539/84, (CEE) n. 3002/92⁽¹²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96⁽¹³⁾, e (CEE) n. 1696/92, prevedendo inoltre talune deroghe a motivo, in particolare, della destinazione dei prodotti in causa;

considerando che è opportuno disporre il deposito di una cauzione, al fine di garantire l'arrivo delle carni bovine alla destinazione prevista;

considerando che è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1462/98 della Commissione⁽¹⁴⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Si procede alla vendita dei prodotti d'intervento acquistati conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68, ovvero di circa:

⁽⁹⁾ GU L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.

⁽¹⁰⁾ GU L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 6.

⁽¹¹⁾ GU L 238 del 23. 9. 1993, pag. 24.

⁽¹²⁾ GU L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17.

⁽¹³⁾ GU L 104 del 27. 4. 1996, pag. 13.

⁽¹⁴⁾ GU L 193 del 9. 7. 1998, pag. 24.